



2018

Manuale di sopravvivenza del giovane medico Il segreto professionale nel rapporto con l'autorità giudiziaria

Paola Maddalena Ferrari
info@studiolegaleferrari.it
17/09/2018

NORMATIVA ESSENZIALE

Art. 622 codice penale – Segreto professionale

Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a profitto proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 30€ a 516€.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commessa da chi svolge revisione di società.

Il delitto è punito a querela della persona offesa

Art. 249 codice di procedura civile

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni (degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

Art. 200 codice procedura penale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1);
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.**

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Omissis

Art. 201 codice procedura penale

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200, comma 2 e comma 3.

NORME DEONTOLOGICHE

Art.10 Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

ESIMENTI

Art. 331 codice procedura penale – Obbligo denuncia

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito .

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero

Art. 334 Referto

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le

A cura avv. Paola M. Ferrari – www.studiolegaleferrari.it – www.legalcorner.it

notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Altre regole specifiche si ritrovano in numerose norme: Testo unico stupefacenti che permette al cittadino di essere curato in anonimato e norme a protezione delle malattie sessualmente trasmissibili che permettono di segretare il nome del paziente.

L'obbligo di segretezza e riservatezza dei dati ed informazioni sanitarie è un dovere primario del medico che viene meno, esclusivamente, quando entrano in gioco interessi più alti della riservatezza del singolo.

Nella vita quotidiana l'applicazione delle regole non è semplice.

La violazione penale e deontologica sussiste anche in assenza di danno il quale, invece, sarà valutato in ambito di risarcimento civile.

Il sanitario che viene meno alla regola potrà essere punito:

- a) **Reato penale:** a querela della persona offesa salvo che il reato sia più grave per violazione anche di norme diverse come quelle previste dalla normativa in materia di trattamento dati personali.
- b) **Violazione deontologica:** prescinde dall'apertura del procedimento penale¹ e/o civile. Il codice deontologico, infatti, definisce le regole fiduciarie tra medico e paziente.
- c) **Responsabilità civile:** nel caso di dimostrato danno
- d) **Sanzioni Autorità Garante:** violazioni in merito all'utilizzo non consentito di dati personali.

QUANDO IL MEDICO PUÒ VENIRE MENO AL SEGRETO PROFESSIONALE

Il medico può venire meno al segreto professionale **in rari casi che sono previsti dalla legge, e/o quando sia in gioco un interesse superiore alla riservatezza:**

- a) Tutelare un terzo e/o la collettività da un danno grave o irreparabile
- b) Obbligo giuridico di riferire in presenza di un reato (referto, denuncia)
- c) Proteggere un minore
- d) Situazioni previste dalla legge per ragioni di sicurezza sociale e negli stretti limiti della legge (es. trasmissione certificato malattia all'inps).
- e) Difendersi in giudizio. In questo dato i dati devono essere quelli trattati dal medico e/o che abbia acquisito tramite l'esercizio del diritto d'accesso. In altri casi, potrà chiedere al giudice l'acquisizione degli atti da parte del terzo ai sensi dell'art. 210 cpc.

2

Al di fuori di queste circostanze, i dati sanitari non possono essere comunicati, trasmessi a terzi o accessibili a terzi **senza il consenso esplicito** dell'interessato.

Alcuni casi pratici potranno aiutare a comprendere il sistema delle norme quando sia chiamato a confrontarsi con l'autorità giudiziaria o a prestare giuramento.

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ATTRAVERSO L'AUSILIO DI PUBBLICI UFFICIALI.

Nella pratica quotidiana il medico si trova spesso in difficoltà innanzi ad una divisa.

Molto spesso presso lo Studio del Medico si presentano organi di Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia ecc.) che, a nome del "magistrato", chiedono al Medico informazioni sullo stato di salute del paziente.

¹ [Decisione n. 41 del 21 Giugno 2010 della commissione centrale delle professioni sanitarie](#): ha riconosciuto correttamente il sanitario responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 34 del Codice deontologico, di aver contravvenuto all'obbligo di segretezza professionale se risulta che egli abbia, sia pure per colpa e non per dolo, divulgato a terzi lo stato di salute dei propri pazienti.

Nel caso in cui il medico accetti di fornire informazioni queste entreranno negli atti d'indagine e potranno essere utilizzate.

Il medico, salvo il caso in cui la richiesta sia connessa ad un referto e/o denuncia presentata dal professionista, deve opporre a questa richiesta un educato rifiuto ai sensi dell'art. 200 del codice penale e 249 del codice di procedura civile.

TESTIMONIANZA IN PROCESSO PENALE O CIVILE DEL QUALE NON SIA PARTE

Il medico che viene citato a testimoniare in un giudizio ha l'obbligo di presentarsi al pari di ogni altro cittadini.

Nella pratica possono presentarsi casi diametralmente opposti:

- a) **La testimonianza viene richiesta dal paziente:** L'avente diritto può disporre del diritto riguardo alle proprie informazioni. Il medico, nel caso in cui non abbia ottenuto un'autorizzazione esplicita e scritta da parte del proprio paziente dovrà accertarsi della volontà dello stesso prima di renderla, chiedendo al giudice che sia messo a verbale, che il paziente presente in aula lo ha autorizzato.
- b) **La testimonianza viene richiesta da un terzo:** salvo il caso in cui la testimonianza sia resa in procedimento per il quale il medico (nel ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) abbia avviato il procedimento a mezzo di denuncia o referto e/o per la sua qualità di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale non sia obbligato a renderla, può rifiutare la testimonianza.

Nel caso in cui la renda, la stessa sarà utilizzata anche a danno del paziente.
Il giudice, nel caso in cui, ritenga fondamentale la testimonianza del medico, può con ordinanza motivata, **ordinare al sanitario** che abbia opposto il segreto professionale di riferire nel corso del processo.

Nel dubbio!

è opportuno esercitare il diritto a non rendere testimonianza salvo poi, eventualmente, renderla dopo ordinanza giudiziale.

UTILIZZO DEI DATI DEL PAZIENTE IN PROCEDIMENTI NEI QUALI IL MEDICO SIA PARTE

I dati sanitari del paziente possono essere comunicati dal medico per far valere il proprio diritto di difesa come indicato dall'art. 9 punto f) del regolamento europeo 679/2016 (il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali).

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

ORDINE DI ESIBIZIONE: IL SEGRETO PROFESSIONALE GRAVA SUL MEDICO MA NON SULL'AZIENDA SANITARIA CHE SOGGIACE ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO . TRIBUNALE AREZZO 31 GENNAIO 2017 N. 123

Nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi entrambi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato il cd. criterio di "gerarchia mobile", dovendo il giudice procedere di volta in volta, ed in considerazione dello specifico "thema decidendum", all'individuazione dell'interesse da privilegiare a seguito di un'equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico. Ne consegue che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy non può legittimare una violazione del diritto di difesa che, essendo inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ex art. 24, comma secondo, Cost., non può incontrare nel suo esercizio ostacoli ed impedimenti nell'accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla controparte in termini di un irreparabile "vulnus" alla sua onorabilità e, talvolta, anche alla perdita di altri

diritti fonda mentali, come quello al posto di lavoro. (Fattispecie relativa a licenziamento disposto a carico di un dipendente per reiterate molestie sessuali a carico di colleghe, annullato per genericità delle contestazioni in quanto privo dell'identificazione delle vittime)." (Cass. sez. lav. 5.8.2010 n. 18279 rv 614526).

In base al principio enunciato, il giudice, esaminata la fattispecie concreta, ritiene che, per i motivi già esposti, debba prevalere qui il diritto della parte danneggiata ad avere un accertamento quanto mai pieno del fatto, senza che ragioni di riservatezza o d'altro genere, possano frapportarsi. In particolare, si deve considerare che la parte attrice deduce un danno alla propria sfera biologica, così che, nel bilanciare il diritto di difesa dell'attrice - che è qui correlato, sul piano sostanziale, al suo diritto alla salute e quindi a un diritto fondamentale della persona - con il diritto di difesa, o, come pare piuttosto preferibile, con quello alla riservatezza e alla segretezza degli atti interni dell'ente convenuto, non vi possono essere dubbi sulla prevalenza della posizione attorea.

In secondo luogo, non è qui chiamato a fornire notizie il prof. D'A., che, unico, potrebbe invocare il segreto professionale. E' invece chiamata la parte AUSL 8 di Arezzo a esibire un documento: ma l'ente non è tenuto nei confronti del prof. D'A. ad alcun segreto professionale, perchè esso vale, al contrario, a vincolare il professionista (D'A.) nei confronti della committente (AUSL 8). Sicchè, la AUSL 8 di Arezzo, contrariamente a quanto dedotto nell'istanza, non violerà, nell'ottemperare all'ordine di esibizione, alcun segreto professionale, che costituisce obbligo per il solo professionista, che qui non viene in alcun modo interpellato.

IL SEGRETO PROFESSIONALE NON VALE QUANDO IL PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO HA OBBLIGO DI RIFERIRE - REATO A DANNO DI MINORI -CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 10/01/2017, (UD. 10/01/2017, DEP.16/02/2017), N. 7440

Nella fattispecie vennero chiamati a testimoniare lo Psicologo e l'assistente sociale.

Risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado che la revoca dell'ordinanza che aveva accolto la richiesta dei due testimoni, C. e F., rispettivamente assistente sociale e psicologo di avvalersi del segreto professionale, fu revocata e ne fu disposta l'audizione in quanto nominati dal Tribunale per i Minorenni di Lecce e incaricati di pubblico servizio per i quali vi è l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato procedibili d'ufficio, apprese nell'esercizio e a causa del loro servizio - v. pag. 2 sentenza di primo grado -.

Peraltro, non è ricorribile per cassazione nè autonomamente impugnabile il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordina che lo stesso deponga (Sez. 2, n. 13369 del 07/01/2011, Cipollotti, Rv. 249872) e, come affermato da questa Corte, la testimonianza resa in violazione dei doveri deontologici è utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità (Sez. 6, n. 15003 del 27/02/2013, Rv. 256234).

L'ILLEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI ASSORBE IL REATO DI VIOLAZIONE SEGRETO PROFESSIONALE - CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 20/04/2011, (UD. 20/04/2011, DEP.29/09/2011), N. 35296

Il medico nella veste di medico di ruolo della ASUR, era accusato di aver abusato di tale qualità e, al fine di trarre profitto, di aver proceduto al trattamento dei dati personali attinenti allo stato di salute di C.C., senza il consenso dell'interessata e l'autorizzazione del garante, al di fuori delle ipotesi consentite di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 26 e 167 e art. 61 c.p., n. 9) rivelando a vari soggetti notizie concernenti la patologia di cui aveva sofferto la C. (art. 326 c.p.).

Che in particolare, il medico., per difendersi in un giudizio civile volto alla sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice C., introdotto avanti al Tribunale di Fermo (RG2780/05), si sarebbe procurata, anche attingendole dalla cartella clinica ospedaliera, informazioni relative alla patologia che affliggeva la C., poi comunicandole al proprio difensore e a terzi (mediante capitolazione della prova testimoniale richiesta in sede di giudizio con memoria ex art. 184 c.p.c.).

CURE A PERSONA IN STATO DI ILLEGALITÀ. IL FRAGILE EQUILIBRIO TRA OBBLIGO DI DENUNCIA, REFERTO E SEGRETO PROFESSIONALE - CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 11/06/2015, N. 38281

Nella fattispecie la Cassazione ha assolto il medico ritenendo che non fosse tenuto all'obbligo di referto ex art. 334 c.p.p., considerato quanto previsto dall'art. 365 c.p., comma 2.

Il medico, infatti, beneficia della prerogativa riconosciuta dalla norma in questione ogni qualvolta dalla redazione del referto derivi la possibilità di esporre a procedimento penale la persona alla quale egli ha prestato assistenza.

Muovendo dall'esempio tipico sopra prospettato, dunque, nel caso di cure prestate al latitante che risulta aggredito da terzi e riporti lesioni procedibili d'ufficio, laddove è pacifico che per detto fatto non vi è un coinvolgimento di immediata responsabilità ascrivibile al soggetto destinatario delle cure, rimane intatto l'obbligo di procedere al referto di cui all'art. 334 c.p.p. ed a catena, si attivano i presupposti oggettivi della omissione di cui all'art. 365 c.p. sino ad integrare il favoreggiamento nei termini sopra delineati.

Se, invece, la vicenda concreta rassegni al medico una correlazione causale tra la patologia riscontrata, il fatto causale che l'ha determinata siccome immediatamente riferibile ad un reato procedibile d'ufficio e la potenziale sottoposizione della persona oggetto di cure a procedimento penale in conseguenza del referto perchè immediatamente coinvolta, non solo passivamente, nel reato palesato dalle emergenze in fatto, ecco che diviene attivo l'esonerato di cui all'art. 365 c.p., comma 2. Non vi è dunque alcuna omissione sanzionabile neppure come frazione della condotta che porta al favoreggiamento.

NOTIZIA DI REATO E REFERTO: UN CONFINE LABILE -CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 29/10/2013, N. 51780

Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato, posto che, nell'illecito previsto dall'art. 365 c.p., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale.

Ne consegue che il sanitario è esentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l'errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l'evento letale fosse comunque inevitabile).

5

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DI UN COLLEGA CON CREDENZIALI NON PROPRIE ED INVIO DI INFORMAZIONI AL SISTEMA SANITARIO CON LE CREDENZIALI DEL COLLEGA

L'accesso ai dati ed ogni comunicazione e/o trasmissione deve essere collegata allo specifico professionista. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con € 10.000,00 di contravvenzione un medico di medicina generale che aveva autorizzato il proprio sostituto ad inviare certificati medici con le credenziali del medico sostituito (ordinanza ingiunzione 22 maggio 2018 n. 335).

Nella fattispecie, al medico fu contestata la violazione di cui all'art. 33 del dlgs 196/2013 per violazione delle misure di sicurezza.

Nella fattispecie, il Garante ha ritenuto che: " è irrilevante che le credenziali fossero memorizzate nel sistema in forma criptata, poiché ciò che determina la condivisione delle stesse non è il disvelamento dei caratteri alfanumerici che lo compongono, ma la possibilità che, anche attraverso procedure automatizzate, esse possono essere utilizzate da persone diverse dal reale intestatario".

IN SINTESI!

Il medico che viene chiamato dal giudice a testimoniare ha l'obbligo di andare?

- Si

Ha l'obbligo di rispondere?

- No, può chiedere l'esonero per sussistenza del segreto professionale salvo che il paziente, esplicitamente ed a verbale, gli abbia chiesto di testimoniare sulle circostanze

Agenti si presentano in ambulatorio per chiedere informazioni su un paziente. Il medico deve rispondere?

- No. E' tenuto al segreto professionale. Deve opporre un educato e motivato rifiuto.

Quando è obbligato a dare informazioni?

- Quando vi sia sussistenza di un reato che possa determinare danno grave a terzi o alla collettività
- Nei casi in cui il medico si trova innanzi ad un reato per il quale è obbligato alla denuncia e/o al referto.
- Nel caso in cui il giudice, dopo avere opposto il segreto, con ordinanza motivata ne disponga l'obbligo